

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

45.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato nell'anno 1981 (2269) . . .	342	SALVATORE ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940);
PRESIDENTE . . . . .	342, 344	BALZARDI ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396) . . . . .
CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	342, 343	PRESIDENTE . . . . .
ESPOSTO . . . . .	342, 344	BAMBI . . . . .
MORA . . . . .	343, 344	CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .
POTI . . . . .	343	ESPOSTO . . . . .
		345, 346
		346
		346
		345, 346
<b>Disegno e proposte legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) 1897);		
ESPOSTO ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967);		

---

**La seduta comincia alle 10,15.**

GATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato nell'anno 1981 (2269).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato nell'anno 1981 ».

Comunico alla Commissione che la legge n. 306 del 1975 è stata di recente impugnata di fronte alla corte di giustizia del Lussemburgo per infrazione delle norme comunitarie. Do pertanto la parola al sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Campagnoli perché ci dia chiarimenti in materia.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, per consentire l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, aveva ritenuto di proporre all'inizio dell'anno il disegno di legge oggi in discussione: esso, infatti, dà la possibilità di determinare il prezzo del latte.

In proposito devo ricordare che, contro l'intervento della pubblica autorità nel processo di formazione del prezzo del latte era intervenuta, nel novembre 1979, una sentenza della Corte di giustizia della CEE che, pronunciandosi in base all'articolo 177 del Trattato di Roma su una questione pregiudiziale sollevata dal TAR del Veneto sulla compatibilità della legge n. 306 con la normativa comunitaria, statuiva che « la determinazione in via diretta o indiretta da parte di uno Stato membro del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 ».

Ritenendo che l'efficacia del giudicato suddetto si riferisse soltanto al caso specifico, il Governo, in conformità anche alle determinazioni assunte dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge n. 77 del 19 marzo 1980, riguardante la proroga della potestà della commercializzazione del latte per il biennio 1979-80, non ha reputato ostativa detta sentenza alla presentazione del disegno di legge in esame.

Si è determinato, però, un fatto nuovo, per cui non possiamo dar corso all'iniziativa: il 26 maggio, con un parere motivato ai sensi dell'articolo 169 del Trattato di Roma, in ordine alla compatibilità della legge n. 306, la Commissione della Comunità europea ha rilevato che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dal Trattato suddetto.

Questa nuova situazione impone di soprassedere all'ulteriore corso del provvedimento proposto, mentre il Governo si impegna a proporre, entro breve termine, una iniziativa legislativa modificatrice della legge n. 306, iniziativa che sia tale, però, da evitare di formare oggetto di censure da parte della Comunità, e che nello stesso tempo sia in grado di svolgere una valida funzione di difesa del settore lattiero.

Il Governo chiede pertanto che la discussione del disegno di legge sia rinviata.

ESPOSTO. Ritengo che la Commissione abbia diritto ad un'informazione più dettagliata di quella che ci è stata fornita. Per poter decidere con cognizione di causa dobbiamo sin d'ora sapere quale sia, in merito, l'opinione specifica del Governo (sembra che esso ritenga valide le determinazioni della Corte) e, in particolare, vorremmo sapere quali siano le controdeduzioni che esso ha formulato in proposito.

Per decidere bisogna sapere, come è ovvio, e noi non sappiamo.

Dire che il Governo ritiene che le osservazioni siano fondate rappresenta solo

la disposizione conclusiva e non invece tutto l'articolato del ragionamento; noi, invece, vorremmo capire per quali motivi il Governo ritenga fondata la sentenza della Corte giudiziaria secondo la quale la legge n. 306 del 1975 viola le norme del Trattato di Roma e tutto ciò che è in collegamento con il Trattato di Roma, norme che non sempre, a nostro parere, sono rispettate dalla CEE.

MORA. Io credo che si debba prendere atto delle dichiarazioni del Governo e soprassedere dall'esame del disegno di legge n. 2269. Gli interrogativi che tutti noi ci poniamo e che sono stati sollevati dall'onorevole Esposito possono avere un duplice ordine di risposte, una risposta di merito, relativa a ciò che effettivamente il Governo pensa della decisione presa, ed una di legittimità, nel senso che una volta instaurata la procedura di infrazione conseguente alla sentenza immotivata della Corte giudiziaria della Comunità, sarà difficile prevedere uno sviluppo positivo.

Alcuni di noi hanno letto la sentenza della Corte, che forse non è condivisibile, e va detto che questo giudizio di non legittimità sotto il profilo del Trattato di Roma per quanto riguarda i provvedimenti di origine nazionale intesi a modificare il sistema di libera formazione dei prezzi, che è uno dei capisaldi della politica comunitaria, determina motivi di preoccupazione anche per altri meccanismi che noi abbiamo posto in essere per la formazione dei prezzi ... ma non lasciamoci la testa prima del tempo!

In realtà da tempo la legge n. 306 del 1975 — della quale il nostro presidente è uno dei padri gloriosi — è soggetta a critiche anche da parte nostra. Io non sono tra coloro che ritengono negativo il bilancio di questa legge, che è servita ad aggregare il mondo degli agricoltori ed ha avuto sicuramente una sua utilità, ma devo riconoscere che essa ha mostrato un po' le corde nel momento in cui le leggi di mercato hanno influito eccessivamente sul meccanismo di formazione dei prezzi. Così abbiamo visto che mentre in periodi di cal-

ma, nei quali il mercato non contraddiceva la legge, la controparte contrattuale si uniformava, quando le leggi di mercato erano più dure e non c'erano le condizioni per il rispetto dei prezzi regionali, abbiamo avuto dalla controparte clamorose evasioni alla disciplina fissata dalla legge n. 306. In definitiva non è il caso di piangere — visto che stiamo trattando di latte — sul latte versato.

È invece il caso che il mondo agricolo consideri con attenzione la necessità di valorizzare le associazioni dei produttori, che rappresenta uno degli scopi della legge n. 306. Oggi tali associazioni si stanno faticosamente costituendo e devono svolgere il compito di aggregare i produttori agricoli nelle contrattazioni collettive; quindi, se da un lato potremo rimpiangere un meccanismo che, certo, ha avuto un valore, dall'altro sulla spinta di queste associazioni dei produttori e lasciando valide le leggi di mercato, potremo ovviare a quella lacuna che aveva portato alla emanazione di quella legge.

Non è il caso di indicare in questa sede i problemi del mondo del latte, che sono molto gravi, anche in considerazione della decisione presa in sede comunitaria, ma credo che realisticamente si debba prendere atto di questa decisione.

POTÌ. Il gruppo socialista si associa alla proposta formulata dal Governo. Rimangono certamente numerosi interrogativi su questa situazione, ma anche le osservazioni fatte dall'onorevole Mora sono da condividere e quindi è necessaria una migliore impostazione della materia.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In conseguenza della sentenza della Corte del 6 novembre 1979 il Governo italiano ha risposto con delle motivazioni che secondo il parere motivato della Commissione CEE non solo valide. In sostanza il punto del contendere si riduce alla possibilità di un intervento pubblico che turberebbe la libera contrattazione delle parti, dal momento che la legge n. 306 prevede che in caso

di mancato accordo intervenga la commissione regionale: la Comunità vede in questo intervento pubblico una coartazione delle volontà e quindi una turbativa della libera contrattazione nella formazione dei prezzi. Il Governo ritiene che tenendo ferma la sostanza della legge, e quindi la possibilità di una contrattazione globale tra le parti, si possa ovviare a questo inconveniente, e quindi evitare l'Alta corte di giustizia e un contenzioso con la Comunità economica europea, proponendo un disegno di legge che - come avviene in altri comparti, quali quello del pomodoro o dello zucchero - conferisca un potere contrattuale alle associazioni di produttori.

In definitiva, sulla base del parere motivato della Commissione CEE del 22 maggio, il Governo ritiene di dover chiedere un rinvio della discussione di questo disegno di legge in modo tale da avere il tempo di definire un nuovo provvedimento che sia conforme alla normativa comunitaria ma che salvaguardi anche la sostanza della legge n. 306 del 1975, la quale, anche se fu una legge pionieristica di alto valore ed intuizione politica, oggi dovrebbe essere rivista alla luce dei risultati dati in questi anni. In questo momento non dispongo di dati precisi, ma debbo ritenere che la maggior parte dei contratti attualmente sia stata conclusa: abbiamo quindi tutto il tempo per preparare e discutere in Commissione un nuovo disegno di legge, che tenga conto delle necessità della politica italiana e delle direttive della Comunità.

ESPOSTO. Di fronte alla proposta del Governo di ritirare il disegno di legge impegnandosi a presentarne un altro entro breve tempo, mi sembra logico e doveroso un atteggiamento critico da parte del gruppo comunista, atteggiamento che si sostanzia nella nostra astensione, originata anche da altri problemi, quali la ricerca di una maggiore sicurezza del potere contrattuale dei lavoratori agricoli, potere che è nella sostanza contestato in tutta l'argomentazione della sentenza della Corte.

È per dare una risposta a questo e ad altri problemi, che il gruppo comunista ha assunto un'iniziativa di più largo respiro rispetto alla legge n. 306, e la stessa cosa hanno fatto i colleghi della Democrazia cristiana; spero, quindi, che con il suo atteggiamento il Governo non intenda far subire anche a questi due provvedimenti - che occorre iscrivere all'ordine del giorno della nostra Commissione nel modo più sollecito possibile - la sorte di altre iniziative legislative, in tal modo consentendo di rinviare *sine die* la soluzione di molti problemi (come è avvenuto, per esempio, per la questione delle sofisticazioni e del rilevatore del latte).

Un problema di non poca importanza è, per esempio, la regolamentazione dei rapporti tra i lavoratori agricoli e l'industria, la norma comunitaria stabilisce che...

MORA. Purtroppo loro si richiamano al trattato, e non al mercato.

ESPOSTO. La possibilità da parte dello Stato di influire sul mercato per la remunerazione del lavoro e dei capitali investiti dai lavoratori agricoli, è un fatto essenziale.

Ritenendo, pertanto, che la reazione del Governo italiano sia insufficiente, ed in un certo modo sbagliata, nei confronti della sentenza della Corte di giustizia della Comunità, il gruppo comunista si asterrà sulla proposta di rinvio formulata dal Governo, ribadendo anche l'opportunità che la Commissione si faccia, comunque, precisare dal Governo quali sono i termini entro i quali esso intende presentare il preannunciato disegno di legge.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo di dover sottoporre al voto della Commissione la proposta del Governo di rinviare la discussione del disegno di legge n. 2269, perché ne possa essere riformulato il testo sulla base del dettato della Corte di giustizia della CEE.

(È approvata).

La discussione del provvedimento è pertanto rinviata ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1897) e delle proposte di legge Esposto ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (967); Salvatore ed altri: Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (940) e Balzardi ed altri: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (1396).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Esposto ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) »; Salvatore ed altri: « Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » e dei deputati Balzardi ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ».

Onorevoli colleghi, questa mattina, pure in assenza del relatore Contu, sarebbe opportuno iniziare la discussione sulle linee generali del testo unificato dei progetti di legge in discussione.

Precisamente, propongo che si proceda ad una prima discussione generale sul testo, per poi procedere, nel pomeriggio di oggi, ad un incontro informale con i sindacati, i quali mi hanno fatto pervenire una esplicita richiesta in proposito. Invece, le organizzazioni professionali potrebbero essere ascoltate, sempre in via informale, da qualche collega maggiormente

esperto della materia. Parlo di incontri informali per il fatto che una ufficializzazione di queste audizioni provocherebbe inevitabilmente uno slittamento alla prossima settimana, mentre credo che sia interesse e desiderio di tutti noi poter varare questo provvedimento prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

ESPOSTO. Lei sa, come tutti noi sappiamo, che in base all'articolo 79 del regolamento l'esame in sede referente — tale norma a maggior ragione vale per la sede legislativa — viene introdotto dal presidente della Commissione o da un relatore da lui designato.

Il gruppo comunista ha acconsentito che si procedesse alla discussione in sede legislativa di questi progetti di legge, ritenendo che la riforma dell'AIMA rappresenti una delle misure indispensabili per intervenire nella determinazione di questi strumenti nuovi di politica agraria che servono a costituire una delle basi della modifica del comportamento dello Stato, e comunque delle istituzioni pubbliche, nei confronti dell'agricoltura. E l'urgenza che esso ha attribuito a tale riforma è testimoniata dal fatto che la proposta di legge in materia di iniziativa comunista è stata presentata fin dal 15 novembre 1979 — mentre quella di iniziativa del gruppo socialista l'ha preceduta di un sol giorno — mentre per iniziare la discussione si è dovuta aspettare la presentazione del disegno di legge governativo. Il Comitato ristretto, nel suo lavoro, è pervenuto a conclusioni che tengono conto, almeno in parte, delle valutazioni formulate dai diversi gruppi, anche se vi sono problemi rimasti in sospeso, ad esempio per quanto riguarda la questione della strumentazione dell'AIMA o certe richieste avanzate dal personale.

A questo punto mi pare impossibile dare inizio alla discussione in assenza del relatore, che avrebbe dovuto spiegare alla Commissione il processo di determinazione del nuovo testo, risultante dalla fusione di ben quattro provvedimenti.

Noi siamo disposti a dare tutte le dimostrazioni di buona volontà, ma non

possiamo non chiedere che sia il presidente della Commissione a riferire sulle varie questioni emerse in sede di Comitato ristretto oppure che, vista la assenza del relatore, la discussione sia rinviata.

**PRESIDENTE.** Io non credo di essere preparato per dare una illustrazione analitica delle varie questioni e penso sia più opportuno che ciò venga fatto dall'onorevole Contu; non conosco i motivi della sua assenza ma li ritengo senza dubbio validi. D'altra parte va anche detto che il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sulla riforma dell'AIMA è pronto fin dal 9 febbraio scorso e che non c'è migliore illustrazione di una attenta lettura. Sta comunque alla Commissione pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Esposto di rinvio della discussione.

**ESPOSTO.** Io mi sono limitato a leggere un articolo del regolamento. Inoltre, come lei ha già detto, dobbiamo ancora procedere agli incontri con i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni professionali.

**PRESIDENTE.** Ripeto che, proprio per ragioni di tempo, dovrà trattarsi di incontri informali, che potranno avere luogo o oggi pomeriggio o domani mattina, prima che la Commissione riprenda la discussione del provvedimento. Faccio inoltre presente che i provvedimenti sulla riforma dell'AIMA prudentemente, sono

stati messi all'ordine del giorno di due sedute nella prossima settimana.

Sentiamo ora l'opinione della Commissione sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Esposto.

**BAMBI.** Mi spiace che il relatore questa mattina non sia presente, però il provvedimento è della massima urgenza; quindi, bisogna cercare di non perdere tempo. Io proporrei di rinviare a domani mattina la discussione del testo unificato, e di utilizzare la giornata odierna per l'incontro con i sindacati, in tal modo acquisendo degli ulteriori elementi di conoscenza, che sono determinanti per il nostro lavoro perché ci consentiranno di migliorare il testo.

**CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo concorda con la tesi dell'onorevole Esposto.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione dei progetti di legge in questione è rinviata a domani.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO